

---

Mostra rif. normativi

Legislatura 17ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 353 del 12/01/2016

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**

MARTEDÌ 12 GENNAIO 2016

**353ª Seduta (pomeridiana)**

Presidenza della Presidente

**FINOCCHIARO**

*Intervengono il vice ministro dell'interno Bubbico e il sottosegretario di Stato per l'interno Manzione.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

IN SEDE REFERENTE

**(1870) Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale**, approvato dalla Camera dei deputati

**(157) Laura BIANCONI. - Modifiche alla legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia di organizzazioni di volontariato**

**- e petizione n. 849 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 dicembre 2015.

La **PRESIDENTE** avverte che il relatore Lepri ha ritirato gli emendamenti 5.7, 5.8, 5.37, 6.2, 6.21, 6.34, 6.35 e 6.73.

Comunica, altresì, che ha presentato ulteriori emendamenti, pubblicati in allegato. Propone, pertanto, di fissare alle ore 13 di martedì 19 gennaio il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti ai nuovi emendamenti del relatore.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(2092) Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di**

**cittadinanza**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Di Lello ed altri; Vendola ed altri; Bressa; Bressa; Caterina Pes ed altri; Sandra Zampa; Caparini ed altri; Bersani ed altri; Vaccaro; Marazziti ed altri; Fedi ed altri; Francesca La Marca ed altri; Caruso ed altri; Gozi; Renata Bueno ed altri; Caruso ed altri; Porta ed altri; Renata Polverini; Sorial ed altri; Merlo e Borghese; Elena Centemero; Bianconi; Dorina Bianchi; Fucsia Fitzgerald Nissoli ed altri; Marilena Fabbri ed altri

**(17) Ignazio MARINO ed altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di introduzione dello ius soli**

**(202) Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza**

**(255) DI BIAGIO e MICHELONI. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza**

**(271) MANCONI e TRONTI. - Disposizioni in tema di acquisto della cittadinanza italiana**

**(330) CASSON ed altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza**

**(604) GIOVANARDI e COMPAGNA. - Disposizioni relative all'acquisto della cittadinanza italiana**

**(927) Stefania GIANNINI ed altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza**

**(967) Laura BIANCONI ed altri. - Modifiche alla legge 9 febbraio 1992, n. 91 recante nuove norme sulla cittadinanza**

**- e petizioni nn. 147, 324, 428 e 1030 e voto regionale n. 38 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Riprende la discussione generale.

Il senatore **AMIDEI** (*FI-PdL XVII*) ritiene che, nel modificare le norme in materia di cittadinanza, sia indispensabile conservare l'identità culturale italiana e garantire la sicurezza dei cittadini. Del resto, anche gli italiani che in passato sono emigrati all'estero si sono integrati osservando regole e costumi delle comunità che li avevano accolti.

A fronte degli imponenti flussi migratori in atto, si rende necessario costruire un percorso di integrazione dello straniero nella società sotto il profilo culturale e nel rispetto delle leggi vigenti. È altresì opportuno procedere con cautela alla estensione del riconoscimento della cittadinanza, per evitare un impatto eccessivo sulle comunità locali, con conseguenti rischi di disagio sociale e inurbamento disordinato. Occorre evitare, infatti, fenomeni di emarginazione e isolamento, che favoriscono la diffusione dell'estremismo di matrice politica e religiosa e il reclutamento da parte del terrorismo globale.

A tal fine, ritiene condivisibile l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei minori stranieri che abbiano frequentato e concluso positivamente un ciclo di studi e di formazione professionale. Ciò favorirebbe, tra l'altro, il loro inserimento attivo nella vita sociale ed economica della comunità.

È assolutamente da respingere, invece, l'ipotesi di un'acquisizione automatica della cittadinanza italiana da parte dei nati sul territorio italiano da genitori stranieri, almeno uno dei quali sia titolare di permesso dell'Unione europea per soggiornanti di lungo periodo. A suo avviso, infatti, la possibilità di acquisire la cittadinanza deve essere riconosciuta solo al termine di un processo di integrazione, che offra al migrante l'opportunità di ottenere una nuova identità, nella consapevolezza dei diritti e dei doveri che ogni cittadino assume nei confronti della comunità e dello Stato.

Il senatore **BERTACCO** (*FI-PdL XVII*) osserva che su un tema così rilevante sarebbe auspicabile un

approccio condiviso. Nonostante la disponibilità di Forza Italia a un confronto costruttivo, nell'altro ramo del Parlamento, la maggioranza ha preferito far prevalere la propria impostazione, consentendo un ampliamento eccessivo delle opportunità di conseguire la cittadinanza. Nota peraltro che, anche attraverso il progressivo snellimento degli adempimenti burocratici previsti dalla legge n. 91 del 1992, i procedimenti di naturalizzazione sono già accresciuti in misura significativa.

Critica, quindi, il testo unificato approvato dalla Camera dei deputati, che modifica profondamente la normativa vigente, attraverso l'introduzione del principio dello *ius soli*. Ritiene, infatti, che la cittadinanza italiana dovrebbe essere riconosciuta solo in esito a un percorso di interiorizzazione sociale dei valori, della cultura e della storia del Paese. La proposta in esame, invece, rischia di favorire un ulteriore incremento dei flussi migratori verso il territorio nazionale, che attualmente solo di rado è considerato dai migranti come la destinazione finale del loro viaggio. Ciò avrebbe conseguenze preoccupanti sul piano demografico, culturale ed economico, in assenza di adeguate politiche strutturali, volte a garantire la pacifica convivenza civile e la coesione sociale, nonché a tutelare l'identità culturale italiana.

Per quanto riguarda il principio dello *ius culturae*, invece, segnala la necessità di prevedere il completamento di più cicli scolastici e non solo quello della scuola primaria, come stabilito dal testo all'esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

### **Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (n. COM (2015) 750 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 103)

Il relatore **RUSSO (PD)** illustra la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Essa si iscrive nel quadro delle azioni concrete previste dall'Agenda europea sulla sicurezza, adottata dalla Commissione europea nell'aprile 2015 per definire la strategia dell'Unione rispetto alle minacce alla sicurezza interna nel periodo 2015-2020, con particolare riguardo alla minaccia costituita dalla criminalità organizzata e dal terrorismo.

Rileva che l'adozione del provvedimento, benché già preventivata, ha subito un'accelerazione a seguito degli attacchi terroristici compiuti a Parigi nel gennaio 2015. Tali attentati hanno suscitato l'esigenza di promuovere la cooperazione contro il traffico illecito di armi da fuoco e di procedere alla revisione della vigente legislazione in materia.

La proposta normativa, con la quale la Commissione propone una revisione delle vigenti disposizioni europee, è corredata da un piano di azione contro il traffico e l'uso illecito di armi da fuoco e di esplosivi e da un regolamento di esecuzione che stabilisce *standard* minimi sulla disattivazione delle armi da fuoco, volto a scoraggiare che armi o parti di armi disattivate siano riassemblate illegalmente.

La direttiva 91/477/CEE, emanata con l'obiettivo di agevolare il funzionamento del mercato interno delle armi da fuoco, pur garantendo un elevato livello di sicurezza per i cittadini dell'Unione europea, stabilisce le prescrizioni minime che gli Stati membri devono applicare per l'acquisizione e la detenzione delle diverse categorie di armi da fuoco e disciplina le condizioni per il trasferimento delle stesse tra gli Stati membri. Con la modifica introdotta nel 2008 dalla direttiva 2008/51/CE, la normativa dell'Unione europea è stata allineata al Protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illecito di armi da fuoco, loro parti, componenti e munizioni, che integra la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata.

La proposta normativa in esame, partendo dalla considerazione che le reti terroristiche e criminali internazionali sono state agevolate dalle norme nazionali diverse tra i vari Paesi dell'Unione

europea in materia di detenzione e commercio di armi da fuoco e hanno sfruttato le carenze nello scambio d'informazioni transfrontaliero per il loro approvvigionamento, intende superare tali divergenze normative e costruire un quadro normativo comune che scoraggi i traffici illeciti.

In particolare, tra le innovazioni introdotte segnala l'estensione del campo di applicazione delle norme sulla detenzione e il commercio di armi ai collezionisti, identificati come potenziale fonte di traffici illegali; il divieto di detenzione e di scambio delle armi da fuoco più pericolose, anche se disattivate, e norme più severe per la loro disattivazione; l'obbligo di iscrivere le armi da fuoco disattivate in registri nazionali e di identificare il proprietario al fine di evitarne la riattivazione; il bando assoluto delle armi semiautomatiche (categoria B7) per usi civili, in quanto facilmente convertibili in armi automatiche; la restrizione dell'autorizzazione alla vendita di armi e componenti tramite *internet*, modalità da riservarsi unicamente agli armaioli e agli intermediari per evitare i gravi rischi evidenziati dai recenti attentati terroristici, effettuati con armi da fuoco, assemblate illegalmente con componenti legalmente acquistati su *internet*; un migliore scambio di informazioni tra gli Stati membri sulle autorizzazioni rilasciate per i trasferimenti di armi da fuoco verso un altro Stato membro; l'introduzione del limite di cinque anni per la durata dell'autorizzazione all'acquisto e alla detenzione di armi da fuoco.

Dal momento che la normativa nazionale in materia risulta frammentata, segnala che, per raggiungere il risultato auspicato dalla direttiva, occorrerà procedere all'adeguamento del diritto interno attraverso un intervento articolato, avendo cura di definire una fase di transizione che tuteli l'utilizzo di alcune categorie di armi (in particolare la B7 semiautomatica per uso civile) in campo venatorio, sportivo e collezionistico.

Rilevato il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, propone di formulare una risoluzione in senso favorevole con osservazioni.

Il senatore **CALDEROLI** (*LN-Aut*) ritiene che sarebbe limitativo sottolineare l'esigenza di tutela per la sola categoria delle armi semiautomatiche per uso civile. Sarebbe preferibile, quindi, un riferimento complessivo alla tutela dell'attività in campo venatorio, sportivo e collezionistico, con particolare riferimento alle armi della categoria B7.

Il vice ministro BUBBICO osserva che il rilievo proposto dal relatore risponde perfettamente all'esigenza segnalata dal senatore Calderoli, evitando formulazioni generiche e astratte. La precisa individuazione della categoria di armi B7 sarà utile in fase applicativa, per consentire un controllo rigoroso della normativa.

Peraltro, appare effettivamente indispensabile una fase transitoria per l'adeguamento da parte delle categorie interessate alla nuova normativa.

Il senatore **CALDEROLI** (*LN-Aut*) interviene nuovamente per segnalare il rischio che le modifiche per la disattivazione irreversibile delle armi da fuoco, come previsto dall'articolo 10-*ter* introdotto dalla proposta di direttiva, possa determinare una diminuzione del valore delle armi da collezione.

Il relatore **RUSSO** (*PD*) ritiene che, in sede di regolamentazione, sarà certamente individuata la modalità per impedire l'utilizzo di tali armi per finalità criminose, senza penalizzare i collezionisti.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di risoluzione favorevole con osservazioni, avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

*La seduta, sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 15,40.*

## **SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

La **PRESIDENTE** riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai

rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si è appena conclusa.

Comunica che non si è realizzato un consenso comune sulla proposta di iscrivere all'ordine del giorno il disegno di legge costituzionale n. 1429-D (revisione della Parte II della Costituzione) e di iniziarne l'esame a partire dalla prossima seduta.

Conseguentemente, la proposta dovrà essere posta in votazione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di organizzazione dei lavori, posta in votazione, è accolta.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

La **PRESIDENTE** comunica che l'ordine del giorno sarà integrato, a partire dalla seduta di domani, con l'esame in sede referente del disegno di legge costituzionale n. 1429-D.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2015) 750 definitivo  
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'  
(Doc. XVIII, n. 103)**

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi,

si pronuncia in senso favorevole,

segnalando che la normativa nazionale in materia rimane frammentata e che pertanto, per raggiungere il risultato auspicato dalla direttiva, occorrerà procedere all'adeguamento del diritto interno attraverso un intervento articolato, avendo cura di definire una fase di transizione che tuteli l'utilizzo di alcune categorie di armi (in particolare la B7 semiautomatica per uso civile) in campo venatorio, sportivo e collezionistico.

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1870

Art. 2

#### **2.100**

**LEPRI**, relatore

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) riconoscere e favorire l'iniziativa economica privata il cui svolgimento, secondo le finalità e i limiti di cui alla presente legge, può concorrere ad elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali;».

Art. 5

**5.500**

LEPRI, relatore

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**5.501**

LEPRI, relatore

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:*

«e) revisione del sistema dei centri di servizio per il volontariato, di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, prevedendo:

- 1) che alla loro costituzione possano concorrere gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, con esclusione di quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, assumendo la personalità giuridica e una delle fattile giuridiche previste per gli enti del Terzo settore;
- 2) che la loro costituzione sia finalizzata a fornire supporto tecnico, formativo e informativo per promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari nei diversi enti del Terzo settore;
- 3) il loro accreditamento e il loro finanziamento stabile, attraverso un programma triennale, con le risorse previste dall'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e che, qualora gli stessi utilizzino risorse diverse, le medesime siano comprese in una contabilità separata;
- 4) il libero ingresso nella base sociale e criteri democratici per il funzionamento dell'organo assembleare, con l'attribuzione della maggioranza assoluta dei voti nell'assemblea alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266;
- 5) forme di incompatibilità per i soggetti titolari di ruoli di direzione o di rappresentanza esterna;
- 6) che gli stessi non possano procedere a erogazioni dirette in denaro ovvero a cessioni a titolo gratuito di beni mobili o immobili a beneficio degli enti del Terzo settore;

*e-bis) revisione dell'attività di programmazione e controllo dell'attività e della gestione dei centri di servizio per il volontariato, svolta mediante organismi regionali o sovra-regionali, tra loro coordinati sul piano nazionale, prevedendo:*

- 1) che tali organismi, in applicazione di criteri definiti sul piano nazionale, provvedano alla programmazione del numero e della collocazione dei centri di servizio, al loro accreditamento e alla verifica periodica del mantenimento dei requisiti, anche sotto il profilo della qualità dei servizi dagli stessi erogati, nonché all'attribuzione delle risorse finanziarie anche in applicazione di elementi di perequazione territoriale;
- 2) che alla costituzione di tali organismi si provveda con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, secondo criteri di efficienza e di contenimento dei costi di funzionamento da porre a carico delle risorse di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, con l'eccezione di eventuali emolumenti previsti per gli amministratori e i dirigenti i cui oneri saranno posti a carico, in maniera aggiuntiva, delle fondazioni bancarie finanziatrici;».

**5.502**

LEPRI, relatore

*Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:*

«f) superamento del sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e per l'associazionismo di promozione sociale, attraverso la istituzione del Consiglio nazionale del Terzo settore, quale organismo unitario di consultazione degli enti di Terzo settore a livello nazionale, la cui composizione valorizzi il ruolo delle reti associative di secondo livello di cui all'articolo 4, comma 1, lettera n);».

Art. 6

**6.100**

LEPRI, relatore

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) qualificazione dell'impresa sociale quale organizzazione privata che svolge attività

d'impresa per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, destina i propri utili prioritariamente allo svolgimento delle attività statutarie nei limiti di cui alla lettera d), adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti, favorisce il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività e quindi rientra nel complesso degli enti del Terzo settore;».

### 6.101

LEPRI, relatore

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) individuazione dei settori in cui può essere svolta l'attività d'impresa di cui alla lettera a), all'interno delle attività di interesse generale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);».

### 6.102

LEPRI, relatore

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) previsione di forme di remunerazione del capitale sociale che assicurino la prevalente destinazione degli utili allo svolgimento delle attività statutarie, da assoggettare a condizioni e limiti massimi in analogia con quanto disposto per le cooperative a mutualità prevalente e previsione del divieto di ripartire eventuali avanzi di gestione per gli enti per i quali tale possibilità è esclusa per legge, anche qualora assumano la qualificazione di impresa sociale;».

### 6.103

LEPRI, relatore

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) previsione per l'organizzazione che esercita l'impresa sociale dell'obbligo di redigere il bilancio ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile;».

### 6.104

LEPRI, relatore

*Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:*

«f) ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati tenendo conto delle nuove forme di esclusione sociale, anche con riferimento ai principi di pari opportunità e non discriminazione di cui alla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea, prevedendo una graduazione dei benefici finalizzata a favorire le categorie maggiormente svantaggiate e in coerenza con la definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381;».

## Art. 7

### 7.100

LEPRI, relatore

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «le strutture di cui all'articolo 5, comma 1,» con le seguenti: «l'organismo di cui all'articolo 5, comma 1,».*

### 7.101

LEPRI, relatore

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, e informa delle attività svolte i soggetti di volta in volta interessati».*

### 7.102

[LEPRI](#), relatore

*Al comma 2, sostituire le parole: «con gli organismi maggiormente rappresentativi degli enti stessi» con le seguenti: «con le reti associative nazionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera n),».*

### **7.103**

[LEPRI](#), relatore

*Al comma 3, sostituire le parole: «sentiti gli organismi maggiormente rappresentativi del Terzo settore,» con le seguenti: «sentito l'organismo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f),».*

### **7.104**

[LEPRI](#), relatore

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*«3-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla completa attuazione della presente legge, sono definiti i termini e le modalità per il concreto esercizio della vigilanza, del monitoraggio e del controllo di cui al presente articolo».*

Art. 9

### **9.100**

[LEPRI](#), relatore

*Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:*

*«g) istituzione di un fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni rientranti negli enti del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, disciplinandone altresì le modalità di funzionamento e di utilizzo delle risorse, anche attraverso forme di consultazione del Consiglio nazionale del terzo settore;».*

Art. 10

### **10.100**

[LEPRI](#), relatore

*Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g), è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2016. Al relativo onere si provvede per 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica e, per 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche».*